



# Associazione WELL DONE ONLUS/ETS

## WELL DONE!

### STATUTO

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Art. 1) Denominazione, Sede e Durata         | 2  |
| Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali       | 2  |
| Art. 3) Associati                            | 4  |
| Art. 4) Volontari                            | 5  |
| Art. 5) Ammissione degli Associati           | 5  |
| Art. 6) Recesso ed esclusione dell'Associato | 5  |
| Art. 7) Organi dell'Associazione             | 6  |
| Art. 8) Assemblea degli Associati            | 7  |
| A) Funzioni                                  | 7  |
| B) Convocazione                              | 7  |
| C) Diritto di voto                           | 7  |
| D) Svolgimento                               | 8  |
| E) Maggioranze                               | 9  |
| Art. 9) Consiglio Direttivo                  | 9  |
| A) Funzioni                                  | 9  |
| B) Composizione                              | 10 |
| C) Funzionamento                             | 11 |
| D) Doveri dell'ufficio                       | 12 |
| Art. 10) Presidente dell'Associazione        | 12 |
| Art. 11) Organo di Controllo                 | 12 |
| A) Funzioni                                  | 12 |
| B) Composizione                              | 13 |
| Art. 12) Revisore legale dei conti           | 13 |
| Art. 13) Comitato Scientifico                | 13 |

*[Handwritten signature]*

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Art. 14) Comitato Etico                         | 14 |
| Art. 15) Comitati di Progetto                   | 15 |
| Art. 16) Patrimonio dell'Associazione           | 15 |
| A) Composizione                                 | 15 |
| B) Funzione                                     | 16 |
| C) Fondo di Dotazione                           | 17 |
| Art. 17) Bilancio                               | 17 |
| Art. 18) Estinzione, Scioglimento e Devoluzione | 18 |
| Sottoscrizione dello STATUTO                    | 18 |

### Art. 1) Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, senza scopo di lucro, denominata WELL DONE, inquadrata come organizzazione non lucrativa (ONLUS) ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 s.m.i. "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore".
  - a. L'Assemblea degli Associati, in sede di costituzione, fissa gli ulteriori elementi distintivi dell'Associazione, quali logo, marchi, sito internet, motto.
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Gravina di Catania, all'indirizzo fissato all'atto costitutivo.
3. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto, e sono competenza dell'Organo Amministrativo, così come gli adempimenti da esso discendenti.
4. L'Associazione, con decisione dell'Organo Amministrativo, potrà - in Italia nonché in ogni Paese dell'UE, del SEE nonché all'Estero - istituire sedi secondarie, sedi amministrative, uffici di rappresentanza, filiali, succursali ed ogni altra dipendenza per come eventualmente regolata dalla legge del Paese prescelto.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

### Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

1. L'Associazione persegue - senza scopo di lucro, con visione apartitica e aconfessionale - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione intende concentrarsi sul concetto di "well done": ovvero di agire e di agire bene. La declinazione di tale concetto passa attraverso la consapevolezza che solo interventi concreti (l'azione, "done") possa produrre altrettanto concreti cambiamenti nella realtà circostante, ma che l'azione di cambiamento deve focalizzarsi sul "well", cioè su interventi "a fin di bene" che, per la loro natura ovvero per l'ambito in cui intervengono, non sono suscettibili di relativizzazione, ma che, invece, puntino a corroborare l'idea di "bene comune / utilità sociale" largamente condivisa dai soggetti che

operano all'interno del contesto in cui ciascun intervento va a dispiegare i propri effetti. L'idea dell'Associazione è dunque costruire dei format di iniziative civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambiti differenti ma correlati (al fine di massimizzare l'effetto moltiplicatore dei benefici), testarne sul campo gli effetti positivi, e poi renderli disponibili all'uso (ed alla contaminazione) da parte del mondo dell'associazionismo no profit, in una logica "socialmente open source". La declinazione del concetto "well" non si limita all'ambito in cui intervenire: bensì va anche intesa come ricerca dell'eccellenza nell'ambito dell'associazionismo, stigmatizzando l'approssimazione e introducendo in interventi pro-well approcci e metodologie operative che rappresentino lo stato dell'arte nell'organizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

3. Si intende raggiungere tali finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale per come testualmente indicate all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

a. in via prioritaria:

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

*l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

*n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*

*s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*

*u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

*v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

*z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

b. in via collaterale e subordinata alle attività precedenti:

*a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

*b) interventi e prestazioni sanitarie;*

*c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

4. Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività utili al raggiungimento delle finalità istituzionali, sempre nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 s.m.i. e previa decisione del Consiglio Direttivo / del Presidente in materia di ordinaria amministrazione.
5. L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
6. In sede di Atto costitutivo, gli Associati classificano le proprie attività istituzionali ai fini della registrazione presso l'AdE ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 s.m.i. "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

### Art. 3) Associati

1. Il termine "Associati" indica le persone fisiche e giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
2. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
3. Sia le persone fisiche che giuridiche devono dimostrare la capacità di agire sia per perfezionare l'adesione che per esercitare il diritto di voto.
4. Sono Associati i Fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.
5. Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
6. Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento - sollecito, collaborativo e secondo buona fede - degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante:
  - a. il pagamento della quota associativa ordinaria fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo



- b. il pagamento delle eventuali quote associative straordinarie fissate motivatamente dall'Organo Amministrativo, ovvero dovute in conseguenza di deliberazioni dell'Assemblea degli Associati
  - c. la sottoscrizione del Fondo di Dotazione
7. Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (sia obbligatori che facoltativi), facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.
8. La condivisione agli Associati con appositi strumenti digitali, degli atti e dei documenti societari rende assolto tale onere da parte del Consiglio Direttivo.

#### Art. 4) Volontari

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari.
2. Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro.
3. I Volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari, ed il coinvolgimento nei progetti e nelle attività dell'Associazione avviene nei modi e coi limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. "Codice del Terzo settore"

#### Art. 5) Ammissione degli Associati

1. Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita e non condizionata adesione al presente Statuto, nonché le modalità e le attività con cui intende contribuire al raggiungimento delle finalità sociali.
2. Il Consiglio Direttivo può predisporre modulistica e procedure informatizzate vincolanti per i richiedenti.
3. Il richiedente indica obbligatoriamente un recapito di posta elettronica, certificata o non, presso cui elegge domicilio per tutte le comunicazioni con l'Associazione.
4. Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.
5. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

#### Art. 6) Recesso ed esclusione dell'Associato

1. La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso (comunque non inferiore a 15 giorni) mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
2. Il recesso decorre immediatamente trascorso il termine del preavviso, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in

corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero alle quote di contribuzione comunque dovute.

3. L'Associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo quando:
  - a. sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal presente Statuto
  - b. sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato
  - c. sia inadempiente rispetto alle obbligazioni che lo riguardino personalmente
  - d. quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione
  - e. quando assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome
4. Contro la deliberazione di esclusione è possibile il ricorso all'Assemblea degli Associati.
5. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso, previa nuova istanza.
6. In ogni caso né i casi di recesso né quelli di esclusione danno diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione, con la sola eccezione delle somme versate a titolo di mutuo, e come tali risultanti dagli atti dell'Associazione.

## Art. 7) Organi dell'Associazione

1. Sono Organi essenziali dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea degli Associati (regolato al successivo art. 8);
  - b. l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo (regolato al successivo art. 9);
  - c. il Presidente (regolato al successivo art. 10);
2. Sono Organi facoltativi dell'Associazione
  - a. l'Organo di Controllo (regolato al successivo art. 11)
  - b. il Revisore legale dei conti (regolato al successivo art. 12)
  - c. il Comitato Scientifico (regolato al successivo art. 13)
  - d. il Comitato Etico (regolato al successivo art. 14)
  - e. i Comitati di Progetto (regolato al successivo art. 15)
3. L'attivazione di Organi qui previsti ovvero la creazione di nuovi Organi sociali non obbligatori in aggiunta a quelli qui previsti, non comporta modifica dello Statuto.
4. L'attivazione di un Organo, i Componenti designati e la loro successiva cessazione, sono comunicati ai pubblici registri se richiesto dalla normativa; in ogni caso vengono pubblicati sul sito internet ufficiale dell'Associazione.
5. Le cariche all'interno dell'Associazione sono accettate e assolve a titolo gratuito, salvo che non venga disposto altrimenti all'atto di nomina.
6. I nominati alle cariche previsti dai vari Organi dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto preventivamente autorizzato dall'Organo Amministrativo, ovvero in base ad eventuali Regolamenti Interni approvati, e comunque dei limiti di legge.

## Art. 8) Assemblea degli Associati

### A) Funzioni

1. L'Assemblea degli Associati (per brevità, anche "Assemblea"):
  - a. nomina i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore nonché di ogni altro organo sociale la cui nomina non sia riservato al Consiglio Direttivo, e li revoca nei casi di legge;
  - b. approva il bilancio di esercizio e, nei casi in cui sia previsto, il bilancio sociale;
  - c. delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
  - d. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
  - e. approva i regolamenti;
  - f. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
  - g. delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
  - h. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

### B) Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato al domicilio eletto, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta trasmissione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
4. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata per il tramite della casella di posta certificata dell'Associazione all'indirizzo, di posta elettronica (certificata o non certificata), comunicata dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

### C) Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.
  - a. Gli Associati Fondatori maturano tale diritto dall'atto costitutivo.

2. Ciascun Associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati (aventi diritto di voto alla data dell'Assemblea) con un massimo di 3 (tre) voti.
3. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione o trasmessa a mezzo della casella di posta elettronica ove ha eletto domicilio.
4. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.
5. Il voto si esercita in modo palese.

#### D) Svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa.
  - a. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.
  - b. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
3. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
4. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo (e comunque nei casi in cui ciò consenta di garantire una più ampia partecipazione degli Associati), previa indicazione nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali (ossia in audio o video conferenza), purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
  - a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
5. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante, ovvero (se trovasi in posti differenti), nel luogo in cui sia presente il Presidente.

## E) Maggioranze

1. L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
3. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## Art. 9) Consiglio Direttivo

### A) Funzioni

1. È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.
2. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
3. Spetta al Consiglio Direttivo di:
  - a. assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  - b. convocare l'Assemblea degli Associati;
  - c. provvedere deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
  - d. redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
  - e. predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
  - f. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione, avanzare progetti e richieste di contributi presso Enti ed Istituzioni locali, regionali, statali, comunitarie ed internazionali;
  - g. determinare le quote associative annuali ordinarie, le quote associative straordinarie ed eventuali quote di ingresso a beneficio del Fondo di dotazione;
  - h. sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
  - i. promuovere e organizzare i progetti, gli eventi e le attività associative;
  - j. predisporre i budget per l'attuazione di progetti ed iniziative, e perfezionare le obbligazioni conseguenti con i fornitori, con gli Associati e con i terzi che si ritengono necessari;



- k. consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure comparative e/o selettive ad evidenza pubblica comunque denominate
  - l. stabilire la partecipazione dell'Associazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Imprese sociali e commerciali, contratti di Reti fra Imprese, G.E.I.E., trust o altre modalità simili o assimilate, anche regolate da altre giurisdizioni;
  - m. conferire mandati con e senza rappresentanza / incarichi professionali e/o di lavoro a soggetti terzi per il compimento di singoli atti ovvero per periodi di tempo determinati;
  - n. compiere qualunque atto di gestione ordinaria e straordinario che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.
4. L'esecuzione di atti ed obbligazioni assunti in base ai poteri di cui al comma precedente, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio può attribuire, con propria decisione in forma scritta, ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe, anche temporalmente delimitate, per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

## B) Composizione

1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
2. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
  - b. professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
  - c. indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.
3. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
4. Ove non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati, e comunque tenendo conto delle eventuali indicazioni metodologiche deliberate all'atto di nomina di tale organo, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente.
5. Nel suo seno, e fermo quanto statuito al comma precedente, il Consiglio, anche in assisi successive all'insediamento, può eventualmente nominare dettagliando le competenze e le responsabilità:
  - a. un Vice Presidente (che intervenga in vece del Presidente anche in caso di temporanea indisponibilità)
  - b. un Segretario Generale (cui di regola affidare la cura dell'attività amministrativa dell'associazione, tenendo aggiornati i libri sociali - verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli Associati, ecc. - e curando la corrispondenza dell'associazione)



- c. un Tesoriere (cui di regola affidare l'aggiornamento della contabilità e la conservazione della relativa documentazione, la tenuta dei registri contabili, la cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo)
6. Ogni funzione e potere non attribuito si intende in capo al Presidente del Consiglio Direttivo, quale legale rappresentante dell'ente.
7. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
8. Ove nell'arco di un biennio, vengano a mancare la metà dei membri del Consiglio, si intende decaduto l'intero Consiglio, ed entro 30 giorni dall'ultima decadenza va convocata l'Assemblea degli Associati che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.
9. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; è compatibile con l'erogazione di prestazioni lavorative e professionali a favore dell'Associazione nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. "Codice del Terzo settore".

### C) Funzionamento

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione, che garantisca la prova dell'avvenuta trasmissione, con priorità al domicilio digitale eletto da ciascun Associato.
10. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.
12. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, ove presenti, siano stati informati e non vi si oppongano.
13. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
14. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
  - a. che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
15. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante, ovvero (se trovasi in posti differenti), nel luogo in cui sia presente il Presidente.



16. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
17. Ove non incaricato, il ruolo di verbalizzante spetta al Presidente; in tal caso, il verbale va prontamente condiviso, anche in formato digitale, agli altri membri del Consiglio.

#### D) Doveri dell'ufficio

18. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
19. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
20. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
21. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

### Art. 10) Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione (definito anche Presidente del Consiglio Direttivo, o per brevità Presidente) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ed interviene in tutti gli atti di ordinaria amministrazione (in via assolutamente autonoma, e senza bisogno di alcun rato) e di straordinaria amministrazione (previa deliberazione del Consiglio Direttivo).
2. Salvo diversa indicazione dell'Assemblea degli Associati, e comunque nel rispetto delle indicazioni metodologiche all'atto di nomina, è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.
3. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni ed i suoi poteri spettano al Vicepresidente.
5. In caso di impossibilità ad agire personalmente ovvero per ragioni di organizzazione, il Presidente può delegare a terzi, anche non Associati, le proprie attribuzioni mediante mandato con o senza rappresentanza / procura speciale per il compimento di atti determinati o lo svolgimento di affari e negozi nell'interesse e per conto dell'Associazione.
6. Il Presidente risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

### Art. 11) Organo di Controllo

#### A) Funzioni

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.



2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.
  - a. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, ove in possesso dei requisiti e ove a ciò incaricato.
3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

## B) Composizione

4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
6. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
7. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
8. L'atto di nomina dovrà fissare eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
9. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

## Art. 12) Revisore legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione, tra gli iscritti nell'apposito registro.
2. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'atto di nomina dovrà fissare durata, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.

## Art. 13) Comitato Scientifico

1. L'Organo Amministrativo e l'Assemblea degli Associati possono essere coadiuvati da un Comitato Scientifico nella specifica elaborazione e validazione di progetti di ricerca e sviluppo, di iniziative scientifiche, culturali, di trasferimento tecnologico.
2. I Componenti del Comitato Scientifico, scelti anche tra non Associati, sono nominati dall'Organo Amministrativo, anche su designazione dell'Assemblea degli Associati.
  - a. In particolare, ove tra gli Associati siano presenti Università e Centri ed Enti di ricerca accreditati, agli stessi spetta la designazione di almeno un terzo dei componenti del Comitato Scientifico.



3. I Componenti del Comitato Scientifico sono individuati sulla base di una comprovata esperienza scientifica e professionale in relazione ai fabbisogni culturali, di ricerca ed innovazione trattati.
4. I Componenti del Comitato Scientifico esaminano le proposte culturali di studio, ricerca avanzate dall'Organo Amministrativo ovvero dall'Assemblea degli Associati, ne esaminano le criticità, rilasciano pareri di pre fattibilità; una volta avviati i progetti, curano il monitoraggio degli avanzamenti delle attività e dei risultati scientifici e culturali raggiunti; sovrintendono alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati.
5. Il Comitato Scientifico è sovrinteso da un Presidente, designato dal Consiglio Direttivo al momento dell'atto di nomina, ovvero designato a maggioranza dei suoi Componenti in tutti gli altri casi, ivi compresa la rinuncia o la decadenza del Presidente designato.
  - a. Con le medesime modalità, viene altresì individuato un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di impedimento o impossibilità.
6. Il Presidente del Comitato Scientifico indirizza, coordina e sovrintende i lavori dell'Organo Sociale, e può:
  - a. istituire sotto-comitati tematici, di durata massima pari a quella del Comitato stesso, ovvero contingenti e temporanei;
  - b. designare alla guida di detti sotto-comitati altri Componenti del Comitato Scientifico.
7. Il Presidente può inoltre cooptare motu proprio sino ad un terzo dei Componenti del Comitato Scientifico, nell'ambito del budget assegnato, ovvero di concerto con l'Organo Amministrativo ove il budget fosse incapiante.
8. Il Comitato Scientifico nello svolgimento dei propri compiti è Coadiuvato dall'Organo Amministrativo; un componente di quest'ultimo organo assume la carica di Segretario del Comitato Scientifico.
9. I Componenti del Comitato Scientifico possono anche ricoprire ruoli nei seguenti Organi dell'Associazione:
  - a. Comitato Etico
  - b. Comitati di Progetto
10. L'atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
11. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.
12. La carica può anche essere denominata "Scientific Committee".

#### Art. 14) Comitato Etico

1. Il Comitato Etico è un Organo Sociale dell'Associazione cui, ove costituito, spetta una funzione consultiva e propositiva affinché l'Associazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come sono individuati dal presente Statuto, nonché nel rispetto del Codice Etico di cui l'Associazione provvederà a dotarsi entro 90 giorni dall'insediamento del Comitato Etico, e con il supporto elaborativo dello stesso.
  - a. Il ruolo del Comitato Etico è quello di promuovere e stimolare quei processi di ricerca ed innovazione che consentono di coniugare l'eticità dei principi in sempre nuove iniziative sociali.



2. Il Comitato Etico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Componenti, scelti anche tra non Associati, eletti dall'Assemblea degli Associati, la quale può altresì nominare 2 supplenti. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Ove non deciso dall'Assemblea degli Associati, a prima riunione del Comitato Etico, a maggioranza ed a scrutinio segreto, i Componenti:
  - a. eleggono il Direttore del Comitato Etico
  - b. designano il Segretario del Comitato Etico
4. L'atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
5. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.
6. La carica può anche essere denominata "Ethics Committee".

### Art. 15) Comitati di Progetto

1. All'interno dell'Associazione potranno essere attivati - sia dall'Organo Amministrativo che dall'Assemblea degli Associati - dei Comitati Tecnici di Progetto (che potranno assumere anche la forma / denominazione di Gruppi di lavoro, Osservatori, Forum, Tavoli Tecnici), a cui si potrà demandare, a titolo esemplificativo, la valutazione preliminare / in corso d'opera / conclusiva, di progetti avviati al fine del raggiungimento delle finalità sociali.
2. La definizione, la composizione e l'organizzazione dei Comitati di Progetto vengono fissate in apposito Regolamento Interno, ovvero nella deliberazione dell'Organo Amministrativo che li istituisce; i componenti possono essere scelti anche tra non Associati.
3. L'atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
4. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.

### Art. 16) Patrimonio dell'Associazione

#### A) Composizione

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è unico ed indivisibile, ed è adeguatamente inventariato. Esso è costituito:
  - a. dal patrimonio immobiliare e mobiliare (compresi crediti ed ogni strumento finanziario) di proprietà dell'Associazione per acquisto diretto o indiretto;
  - b. dai fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
2. Le risorse economiche che l'Associazione può utilizzare per il raggiungimento delle proprie finalità sono costituite da:
  - a. contributi annuali e straordinari degli Associati;
  - b. contributi dei privati;
  - c. contributi (in denaro, crediti fiscali o altre utilità) dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, ottenuti su richiesta o per Legge, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- 
- d. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e dai suoi frutti;
  - e. erogazioni liberali in denaro e natura, donazioni e lasciti testamentari;
  - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
  - j. raccolte di contributi, con e senza corrispettivo, anche con il ricorso alla sollecitazione al pubblico nei modi di legge, nonché con il ricorso a pratiche e sistemi di crowdfunding;
  - k. altre entrate di qualsivoglia genere purché compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale.
3. Le somme versate le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie ed i versamenti al Fondo di Dotazione rappresentano unicamente un versamento (periodico ovvero programmabile) vincolante a sostegno economico del sodalizio associativo. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono, per già definito all'art. 6 co. 6 del presente Statuto, in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
  4. Ciascun Associato che sia in regola con il versamento delle quote associative ordinarie e straordinarie nonché con il Fondo di Dotazione, ha diritto a contribuire allo sviluppo dell'Associazione con erogazioni liberali in denaro ovvero in natura ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. "Codice del Terzo settore"; in tali casi, il Consiglio Direttivo attesterà che le erogazioni liberali non costituiscono quota associativa né sono ad essa assimilabile.

## B) Funzione

5. Il patrimonio è dinamicamente destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2, e può essere oggetto di tutte le obbligazioni previste dalla legge al fine di consentire l'attuazione dei progetti e delle attività coerenti con le finalità sociali, nonché di preservarlo nelle more dell'attuazione.
6. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta (secondo le prescrizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. "Codice del Terzo settore" di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli Organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

### C) Fondo di Dotazione

1. Al fine di garantire al meglio i terzi e gli Associati, ed ancorché non obbligatorio poiché trattasi di associazione non dotata di personalità giuridica e quindi non strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, si decide di costituire un patrimonio minimo, altrimenti detto Fondo di dotazione.
2. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica. L'ammontare è determinato dall'Assemblea degli Associati, con quote di pari valore a carico degli Associati.
3. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione.
4. La sottoscrizione del Fondo di Dotazione da parte dell'Associato non è assimilabile ad erogazione liberale.

### Art. 17) Bilancio

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.
3. Il bilancio di esercizio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
4. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
5. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, ai componenti degli altri Organi sociali, nonché agli Associati.
6. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,

in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## Art. 18) Estinzione, Scioglimento e Devoluzione

1. L'Associazione si estingue nei casi previsti dalla Legge.
2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli Associati ove emergesse l'impossibilità a raggiungere gli scopi sociali con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli Associati.
3. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.
4. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, ove obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

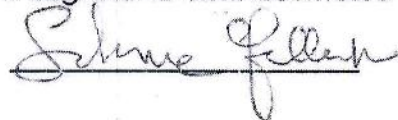
## Sottoscrizione dello STATUTO

Lo statuto viene approvato in data 02 MAGGIO 2021 in CARLENTINI (SR) in sede di assemblea costitutiva, ed allegato all'ATTO COSTITUTIVO sub lett. A.

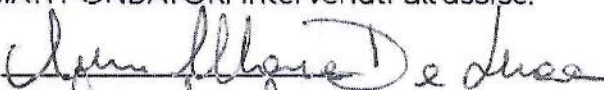
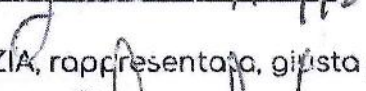
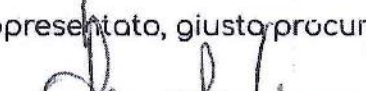
Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea



Gli ASSOCIATI FONDATAI intervenuti all'assise:

1. DE LUCA ANNAMARIA 
2. DE LUCA GERMANA 
3. GALLUZZO SABRINA 
4. FABBIANO DOROTEA 
5. MOLLO FRANCESCA 
6. DE LUCA PIERA PATRIZIA, rappresentata, giusta procura, da Germana De Luca 
7. LAZZARA MASSIMO, rappresentata, giusta procura, da Germana De Luca 

=== Fine documento ===

ALL. B

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO WELL DONE

Alla costituenda Associazione non riconosciuta WELL DONE

[associazionewelldone@pec.it](mailto:associazionewelldone@pec.it)

Al designato procuratore speciale GERMANA DE LUCA

[germana.deluca@pec.it](mailto:germana.deluca@pec.it)

La sottoscritta **PIERA PATRIZIA DE LUCA**, cittadina ITALIANA, nata a CROSIA (CT) il 12.07.1956, residente in TORINO (TO) via Carlo Allioni 11, codice fiscale DLCPPT56L52D184J, titolare della casella di posta elettronica certificata [pieropatrizia.deluca@mypec.eu](mailto:pieropatrizia.deluca@mypec.eu) (casella presso cui eleggo domicilio ai fini della presente obbligazione)

a mezzo della sottoscrizione del presente documento,  
conferisce - ai sensi, nei modi e per gli effetti dell'art. 1392 del Codice Civile - la più  
ampia PROCURA SPECIALE a

GERMANA DE LUCA, cittadina ITALIANA, nata il 15.06.1966 a ROCCELLA JONICA (RC), codice fiscale: DLGGMN66H55H456W, residente in VIA RAMONDETTA 9 CATANIA, titolare della casella PEC: [germana.deluca@pec.it](mailto:germana.deluca@pec.it)

Tale procura viene conferita per intervenire con firma autografa ovvero a mezzo propria firma digitale, in vece del conferente, nella sottoscrizione, quale c.d. Associato Fondatore, nell'atto costitutivo e nello statuto della costituenda Associazione senza fine di lucro WELL DONE da inquadrare come organizzazione non lucrativa (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 s.m.i. "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore". Si dichiara inoltre la propria disponibilità ad assumere cariche negli organi dell'Associazione, ivi compreso il Consiglio Direttivo, avendone i requisiti di legge.

Tale procura viene conferita senza bisogno di valido e rato, e tenendo indenne il procuratore da ogni obbligazione successiva all'atto di costituzione dell'Associazione; è valida per l'assemblea costitutiva del 02.05.2021, e comunque per ogni intervento necessario necessario o utile al perfezionamento dell'obbligazione sino al 30.05.2021.

Il Procuratore Speciale accetta l'incarico pro bono.

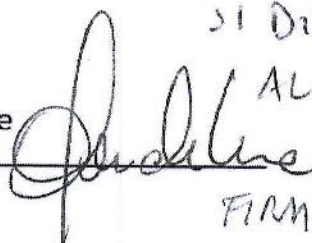
ROMA, 02.05.2019

Il conferente la procura

f.to Piera Patrizia De Luca, che sottoscrive apponendo FIRMA DIGITALE/CNS  
rilasciata da ARUBA SPA

=====

Il procuratore speciale, per accettazione  
Germana De Luca



SI DICHIARA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
INFORMATICO

FIRMATO MISTAMENTE  
E RICEVUTO A MEZZO PER

ALL. C

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO WELL DONE

Alla costituenda Associazione non riconosciuta WELL DONE

[associazionewelldone@pec.it](mailto:associazionewelldone@pec.it)

Al designato procuratore speciale GERMANA DE LUCA

[germana.deluca@pec.it](mailto:germana.deluca@pec.it)

Il sottoscritto MASSIMO LAZZARA, cittadino ITALIANO, nato a CATANIA (CT) il 14.04.1977, residente in ROMA (RM) via Francesco Baracca 11, codice fiscale LZZMSM77D14C351N, titolare della casella di posta elettronica certificata [lazzara.massimo@pec.it](mailto:lazzara.massimo@pec.it) (casella presso cui eleggo domicilio ai fini della presente obbligazione)

a mezzo della sottoscrizione del presente documento,  
conferisce - ai sensi, nei modi e per gli effetti dell'art. 1392 del Codice Civile - la più  
ampia PROCURA SPECIALE a

GERMANA DE LUCA, cittadina ITALIANA, nata il 15.06.1966 a ROCCELLA JONICA (RC),  
codice fiscale: DLGGMN66H55H456W, residente in VIA RAMONDETTA 9 CATANIA,  
titolare della casella PEC: [germana.deluca@pec.it](mailto:germana.deluca@pec.it)

Tale procura viene conferita per intervenire con firma autografa ovvero a mezzo propria firma digitale, in vece del conferente, nella sottoscrizione, quale c.d. Associato Fondatore, nell'atto costitutivo e nello statuto della costituenda Associazione senza fine di lucro WELL DONE da inquadrare come organizzazione non lucrativa (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 s.m.i. "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore"

Tale procura viene conferita senza bisogno di valido e rato, e tenendo indenne il procuratore da ogni obbligazione successiva all'atto di costituzione dell'Associazione; è valida per l'assemblea costitutiva del 02.05.2021, e comunque per ogni intervento necessario necessario o utile al perfezionamento dell'obbligazione sino al 30.05.2021.

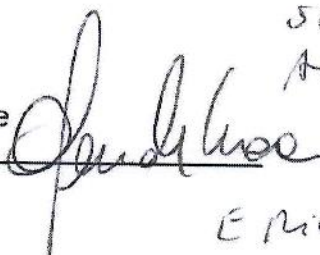
Il Procuratore Speciale accetta l'incarico pro bono.

ROMA, 02.05.2019

Il conferente la procura

fto Massimo Lazzara, che sottoscrive apponendo FIRMA DIGITALE/CNS rilasciata da ARUBA SPA

Il procuratore speciale, per accettazione  
Germana De Luca



SI DICHIARA CONFORME  
ALL' ORIGINALE  
INFORMATICO  
FIRMATO DIGITALMENTE  
E RICEVUTO A MEZZO PEC